

N. Repertorio 74645

N. Raccolta 4453

STUDIO NOTARILE

N. Archivio

Dott. FRANCESCO CAVALLARO
NOTAIO IN ROMA

Via Veneto N. 169 - Telef. 470.694

Col. Paternò
intimato al Paternò
Red. Cart. 3

NOMINATIVO :

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLA SANITA' MILITARE (A.N.S.M.T.)

OGGETTO :

ATTO COSTITUTIVO 23 DICEMBRE 1954

TRASCRIZIONE

Versamenti

Documenti rimessi al Sig.

1) Copia autentica dell'atto

2) Nota di

per Studio Notarile
CAVALLARO



Rep. n. 74645

Fasc. n. 4453

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL
LA SANITA' MILITARE (A.N.S.M.I.)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentocinquantaquattro il Ventit-
tre dicembre in Roma via Veneto 169.

Dinanzi me dott. Francesco Cavallaro, notaio in
Roma, iscritto nel ruolo dei distretti riuniti di
Roma e Velletri.

Senza l'assistenza dei testi per avervi i compa-
renti rinunziato col mio consenso e d'accordo tra
di loro, sono comparsi:

- 1 - Tenente Generale Medico FERRI GUIDO fu Pietro
nato a Bibbiena (Arezzo) domiciliato a Roma via S.
Stefano Rotondo 4;
- 2 - Tenente Generale medico FADDA SIRO fu Cosimo
nato a Cagliari residente a Roma via Carlo Poma 4;
- 3 - Generale medico GUERRA VINCENZO fu Pietro nato
a Manfredonia (Foggia) residente a Roma via Appia
Nuova 96;
- 4 - Generale medico SANTOLI PASQUALINO fu Francesco
nato a Taurasi (Avellino) residente a Roma piazza
le Gladio 8;

Reg to a Roma

il 7.1.55

n. del

Vol. 22/3

atti *pubblici*



5/

ORA LUNAS

a Saviano (Napoli) residente a Roma via Bormida 5;

6 - Colonnello chimico farmacista PALMERIO PIETRO
fu Giovanni nato a Guardiagrele (Chieti) residente
a Roma via Genova 13;

7 - Tenente Colonnello medico BARILE TOMMASO fu Fe-
lice nato a Napoli residente a Roma via Velletri
21;

8 - Tenente Colonnello medico SABELLI CARLO di Par-
do nato a Avellino residente a Roma via Giuseppe
Pitrè 1;

9 - Maresciallo maggiore di sanità FISCHIONI FELICE
fu Valentino nato ad Antrodoco (Rieti) residente a
Roma via Euriato 23;

10 - Maresciallo maggiore di sanità CICCAGLIONI GUI-
RINO fu Nazzeno nato a Roccasinibalda (Rieti) re-
sidente a Roma via Acaia 24;

11 - Sergente di sanità VANNUCCI ENZO fu Felice nato
a Roma ivi residente via Catone 21;

12 - Generale medico PULTRONE RAFFAELE fu Saverio
nato a Badelato domiciliato a Roma via Sant'Agata
dei Goti 2;

tra loro noti e cogniti come essi su mia espressa
domanda dichiarano, cittadini italiani, della cui
identità mi sono accertato a mezzo dei fidefacienti
noti ed idonei signori:



CAVALIERE

1 - Raponi Ubaldo di Giulio nato e domiciliato a

- 2 -

Roma Via dei Serpenti 29, impiegato;

2 - Moccia Francesco fu Achille nato a Napoli domiciliato a Roma Via Trebbia 5, generale esercito.

Detti comparenti, dichiarano che, avendo la Direzione Generale di Sanità Militare del Ministero della Difesa-Esercito autorizzato la costituzione di un Comitato promotore al fine di dar vita ad una associazione nazionale fra gli appartenenti alla Sanità Militare sia in servizio che in congedo, essi nell'intento di cui sopra, con questo atto stipulano quanto appresso:



Art. 1

E' costituita fra i comparenti sopra menzionati e fra quanti in seguito ne verranno a far parte ⁽¹⁾ in seguito l'Associazione Nazionale della Sanità Militare Italiana (A.N.S.M.I.) con sede in Roma - Ospedale Militare Celio avente gli scopi di cui all'articolo n. 3 dello statuto sociale. Detta associazione è retta dallo statuto che previa lettura da me datane ai presenti, loro approvazione e vidimazione, qui si allega sotto "A" perchè ne formi parte integrante e costitutiva.

Art. 2

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- ON 1955
- a) dalle quote d'iscrizione e di rilascio della tessera;
 - b) dalle quote annuali di rinnovo della tessera e da altri contributi annuali;
 - c) da eventuali liberalità da parte di iscritti e simpatizzanti;
 - d) da proventi straordinari di eventuali consentite attività promosse dall'Associazione;
 - e) dalla rendita del fondo sociale;
 - f) da altri eventuali proventi che, con riconoscibile regolarità e legittimità, dovessero pervenire all'Associazione.

Art. 3

Le norme sull'ordinamento e sull'Amministrazione dell'Associazione, i diritti e gli obblighi degli Associati, le condizioni della loro ammissione risultano dallo statuto dell'Associazione.

Art. 4

L'elezione del primo Consiglio Direttivo sarà fatta entro un massimo di due anni dal riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione con le norme contenute nello statuto. Nel frattempo l'Associazione sarà retta provvisoriamente solo da un Presidente, due Vice Presidenti, un Segretario generale, un amministratore generale e tre consiglieri, con le attribuzioni a ciascuno spettanti giusta lo



1911

Statuto allegato.

- 3 -

Essi resteranno in carica sino alla prima elezione e, riuniti in Consiglio, avranno provvisoriamente anche le attribuzioni della giunta esecutiva del Consiglio direttivo e provvederanno ad organizzare l'Associazione e ad incrementare lo sviluppo.

Articolo 5

Alla unanimità vengono eletti, a Presidente il Tenente Generale medico Fadda Siro, a Vice Presidente il Generale medico Guerra Vincenzo e il generale medico Santoli Pasqualino, a Segretario generale il Colonnello chimico farmacista Palperio Pietro, ad amministratore generale il tenente colonnello medico Sabelli Carlo, ed a consiglieri il Generale medico Manfredi Alfredo, il generale medico Pultro-ne Raffaele ed il colonnello ^{Medico} ~~xxxxxx~~ Barile Tommaso, i quali tutti dichiarano di accettare le cariche loro conferite.

Articolo 6

Il Presidente innanzi nominato provvederà all'espletamento di tutte le pratiche necessarie perchè l'Associazione venga riconosciuta quale ente morale con personalità giuridica, ed è autorizzato ad apporre al presente atto ed allo statuto allegato tutte



PM

quelle modifiche che venissero richieste dalle competenti autorità, affinché l'Associazione possa ottenere il riconoscimento stesso.

Articolo 7

Per quanto non è previsto nel presente atto e nello statuto allegato, valgono le disposizioni di legge.

Articolo 8

Le spese di questo atto sono a carico dell'Associazione.

Articolo 9

Per le firme marginali del presente atto e dello statuto annesso, vengono delegati il colonnello chimico farmacista Pietro Palmerio e il tenente colonnello medico Sabelli Carlo.

Scritto da persone di mia fiducia ed in parte da me in pagine otto di due fogli, è stato letto da me ai presenti, assieme allo statuto ed i componenti lo dichiarano conforme alla volontà espressami e firmano con tutti gli intervenuti.

firmato Gen. dott. Guido Ferri

" Gen. dr. Siro Padda

" Gen. Vincenzo Guerra

" Gen. dr. Santoli Pasqualino

" Gen. dott. Alfredo Manfredi



CARTELLINO

firmato Col. Pietro Palmerio

- 4 -

- " Ten.col. Tommaso Barile
- " Carlo Sabelli
- " Fischioni Felice
- " Quirino Ciccaglioni
- " Enzo Vannucci
- " Gen.medico Raffaele Pultrone
- " Ubaldo Raponi
- " Francesco Meccia
- " Francesco Cavallaro, notaio.



Allegato "A" all'atto n°4453/fasc.

STATUTO

dell'Associazione Nazionale Sanità Militare Italiana - A. N. S. M. I. -

Articolo 1

E' costituita, con sede centrale in Roma, l'Associazione Nazionale della Sanità Militare Italiana (ANSMI).

Articolo 2

L'Associazione è apolitica e dipende dal Ministero della Difesa.

Articolo 3

L'Associazione si propone le finalità di cui appresso:



1940

firmato Col. Pietro Palmerio

- 4 -

- " Ten.col. Tommaso Barile
- " Carlo Sabelli
- " Fischioni Felice
- " Quirino Ciccaglioni
- " Enzo Vannucci
- " Gen.medico Raffaele Pultrone
- " Ubaldo Raponi
- " Francesco Moccia
- " Francesco Cavallaro, notaio.



Allegato "A" all'atto n°4453/fasc.

STATUTO

dell'Associazione Nazionale Sanità Militare Italiana - A. N. S. M. I. -

Articolo 1

E' costituita, con sede centrale in Roma, l'Associazione Nazionale della Sanità Militare Italiana (ANSMI).

Articolo 2

L'Associazione è apolitica e dipende dal Ministero della Difesa.

Articolo 3

L'Associazione si propone le finalità di cui appresso:

a) tener vivo fra i soci l'ideale e l'amor di Patria;

b) custodire ed esaltare il culto e le memorie della nobile tradizione di pietà fraterna, dedizione, sacrificio ed eroismo della Sanità Militare, in guerra e in pace;

c) vivificare lo spirito di Corpo, promuovere e cementare i vincoli di solidarietà e cameratismo fra tutti i soci in attività di servizio e in congedo, sviluppare rapporti di cordialità fra gli appartenenti alla Sanità Militare e i soci delle altre Associazioni d'arma;

d) tendere alla elevazione spirituale e culturale, all'assistenza morale e, nei limiti del possibile, materiale dei soci;

e) curare la collaborazione e tendere all'aggiornamento professionale fra soci in servizio e in congedo, con possibili estensioni anche alle Sanità Militari di altri paesi, in rapporto all'evoluzione scientifica, al progresso tecnico ed al perfezionamento dei mezzi strumentali ed organizzativi.

Per le attività sopra menzionate l'Associazione può avvalersi, all'occorrenza, sentito gli organi competenti del Ministero della Difesa, anche dell'opera del personale in servizio e dei mezzi del-



Stampa illeggibile

la Sanità Militare.

- 5 -

Articolo 4

Possano entrare a far parte dell'Associazione tutti coloro che abbiano appartenuto o appartengono alla Sanità Militare dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica, nonché i genitori, le vedove e i figli dei sanitari caduti in guerra.

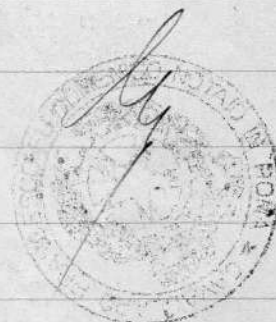
Articolo 5

Non possono essere soci coloro che comunque sono venuti meno alle leggi dell'onore.

Articolo 6

I soci sono:

- a) ordinari - Pagano alla Sezione la tassa di iscrizione e la quota annuale;
- b) Sostenitori - Pagano alla Sezione una quota annuale apprezzabilmente superiore alla normale;
- c) Vitalizi - Pagano alla Sezione, in un unico versamento, una quota pari a quindici volte quella annuale;
- d) Collettivi - Comandi, Direzioni di Sanità, scuole, Reparti e stabilimenti, etc.
- e) Benemeriti - Soci che si siano distinti per particolare assiduità nell'opera svolta a favore dell'Associazione e per spiccati e riconosciuti servizi resi alla Sanità Militare o per lasciti



ed oblazioni in favore dell'Associazione;

f) Onorari - Alte personalità del campo medico e farmaceutico, che onorano la scienza sanitaria o che abbiano reso eminenti servizi alla Sanità Militare; i sanitari grandi invalidi per ferite riportate in guerra o decorati di medaglia d'oro al valor militare; vedove o genitori e orfani di defunti sanitari decorati di medaglia d'oro al valore militare alla memoria.

Articolo 7

La qualifica di socio si perde per dimissioni, morosità, indegnità.

Articolo 8

Il socio che in questa sua veste, con parole o atti compromette l'apolicità o contravviene alle finalità stabilite dall'Associazione o arreca pregiudizio al buon nome ed agli interessi di essa, è punibile:

- a) col richiamo da parte del Presidente della Sezione, sentito il parere del Consiglio della stessa;
- b) con l'ammonimento del Delegato regionale;
- c) con l'espulsione da parte del Presidente Nazionale, previo parere della Commissione nazionale di disciplina.

Articolo 9



CAVALLO

- 6 -

L'organizzazione nazionale con relativa articolazione territoriale dell'Associazione, tende ad essere costituita come segue:

- a) Presidenza Nazionale
- b) Consiglio Nazionale
- c) Delegati regionali
- d) Sezioni provinciali
- e) Sottosezioni staccate in altre località della provincia, dove ne risulti possibile la formazione.

La presidenza nazionale, con sede in Roma è costituita da:

- a) Presidente nazionale;
- b) Due Vice Presidenti nazionali (questa carica può essere rivestita anche dal Delegato regionale del Lazio);
- c) Segretario Generale;
- d) Vice Segretario generale;
- e) Amministratore generale;
- f) Ispettore generale;
- g) Presidente della Commissione Nazionale di disciplina.

La presidenza nazionale è anche "giunta esecutiva" e si riunisce almeno una volta al mese. In casi di urgenza può decidere questioni di competenza



del Consiglio Nazionale, il quale, appena possibile, ne deve essere informato per la ratifica delle decisioni adottate.

La presidenza nazionale assume anche compiti di assistenza e propaganda e quelli contemplati dal precedente art.3 intesi allo sviluppo dell'Associazione e all'assistenza dei soci, con la collaborazione eventuale di appositi comitati, all'uopo nominati dal Presidente, in rapporto ai bisogni e alle circostanze.

La presidenza nazionale provvede a tutto quanto si riferisce all'Associazione nel suo complesso, mantiene i necessari collegamenti con le autorità centrali e coordina l'attività delle Sezioni, avvalendosi dei delegati regionali, promuove manifestazioni nazionali, regionali e sezionali.

Il presidente nazionale rappresenta l'associazione a tutti gli effetti. Egli è coadiuvato dai Vicepresidenti, i quali, in caso di impossibilità lo sostituiscono e lo rappresentano, e dal Segretario generale.

L'Amministratore generale amministra i beni dell'Associazione e ne rende conto; compila i bilanci per ogni anno solare, preventivo e consuntivo, da presentare al Consiglio Nazionale.



CAMALDO

Articolo 11

- 7 -

Il Consiglio Nazionale si compone:

- del Presidente Nazionale
- dei due Vice Presidenti Nazionali
- di cinque soci della Sezione di Roma, non facenti parte del Consiglio della Sezione stessa;
- ufficiali della Direzione Generale di Sanità Militare e Direttori di Sanità Territoriali;
- dei Delegati regionali;
- dell'Ispettore generale;
- del Segretario generale;
- dell'Amministratore generale.

Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente Nazionale, che lo convoca almeno una volta all'anno con intervento personale dei delegati in Roma. E' consentita anche la convocazione per corrispondenza.

Il Consiglio nazionale può anche essere convocato quando richiesto da almeno un terzo dei componenti.

Il Consiglio nazionale è l'organo deliberativo e consultivo dell'Associazione e interviene su tutte le questioni che ne interessano la vita. Stabilisce le linee programmatiche per l'attività dei vari organi dell'Associazione.

CONVOCAZIONE

Convoca il Congresso Nazionale. Fissa il contributo annuo che le Sezioni debbono versare alla Presidenza Nazionale per il suo funzionamento ed il contributo annuo dei soci collettivi, nonché il contributo annuo che le Sezioni debbono versare al delegato regionale.

I verbali delle sedute del Consiglio Nazionale o il riassunto delle decisioni adottate nella convocazione per corrispondenza, vengono redatti e iscritti dal Segretario Generale su apposito registro.

Articolo 12

I delegati regionali promuovono e curano lo sviluppo e la vita delle Sezioni e Sottosezioni della propria Regione, ne coordinano l'attività e i reciproci legami ed esercitano su di esse funzioni ispettive.

La dislocazione dei delegati regionali può essere effettuata per regioni o gruppi di regioni.

La carica di Delegato regionale è compatibile con quella di Presidente di Sezione Provinciale.

Egli può farsi aiutare da un socio di sua fiducia in qualità di segretario.

Articolo 13

Le Sezioni provinciali sono rette da un presiden-

te (eventualmente coadiuvato da un vice presidente), da un Consiglio di Sezione e da un segretario, nominato dal presidente.

Il Consiglio di Sezione sarà composto di sei membri.

Le Sezioni accertano che i richiedenti l'ammissione a socio abbiano i requisiti prescritti; provvedono di propria iniziativa alle varie attività; conservano il patrimonio della Sezione, amministrano i fondi e approvano il bilancio annuale; sottopongono alla Presidenza la proposta di espulsione dei soci, a mezzo di una relazione corredata da elementi giustificativi della proposta. Sono autorizzati a pubblicare un proprio eventuale bollettino sociale.

Articolo 14

Le Sottosezioni sono elementi staccati della Sezione provinciale, alla quale fanno capo per tutti i particolari del proprio funzionamento.

Sono rette da un Presidente di Sottosezione, eventualmente coadiuvato da un socio di sua fiducia in qualità di Segretario.

Ogni Sezione provinciale (e le proprie eventuali Sottosezioni staccate) deve convocarsi in Assemblea ordinaria due volte all'anno, la prima delle quali

entro il primo trimestre, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e per l'esame di tutte le questioni interessanti la vita e lo sviluppo della Sezione.

Assemblee straordinarie potranno essere convocate su deliberazione del Presidente, o su richiesta di un terzo del Consiglio di Sezione oppure di un terzo dei soci, per la trattazione di particolari questioni, da prospettarsi nell'avviso di convocazione.

Articolo 15

Le entrate della Presidenza nazionale sono costituite:

- a) dai contributi annui delle Sezioni provinciali;
- b) da eventuali donazioni, lasciti, elargizioni, obloazioni, contributi;
- c) dai proventi di manifestazioni promosse dalla Presidenza;
- d) dalle rendite del capitale sociale e dell'eventuale fondo sociale.

Articolo 16

Le entrate del delegato regionale sono costituite:

- a) dai contributi annui delle Sezioni. Tali contributi non spettano per le Regioni nelle quali esi-

ste una sola Sezione ed il Presidente di questa ha le funzioni di delegato regionale;

b) dalle rendite dell'eventuale fondo sociale.

Articolo 17

Le entrate delle Sezioni provinciali e sottosezioni staccate sono costituite:

a) dalle quote sociali annuali dei soci ordinari, vitalizi, collettivi, sostenitori, dedotti i contributi annuali alla Presidenza nazionale e al Delegato regionale;

b) da eventuali donazioni, lasciti, elargizioni, oblazioni, contributi straordinari eventuali dei soci;

c) da proventi di manifestazioni promosse dalla Sezione;

d) dalle rendite dell'eventuale fondo sociale.

Se una Sezione dovesse formare un fondo sociale particolarmente elevato, potrà essere eventualmente invitata dalla Presidenza nazionale, sentito il Presidente della Sezione, e previo consenso del Consiglio nazionale, a versare un contributo straordinario (da destinarsi all'assistenza di carattere nazionale) nella misura consentita dalle esigenze della stessa Sezione.

Articolo 18

La Presidenza nazionale, i delegati regionali, le Sezioni provinciali e le sottosezioni, hanno gestione amministrativa propria e compilano il bilancio consuntivo annuale, e lo sottopongono a revisione da parte di un Collegio di tre sindaci.

I bilanci della Presidenza nazionale e dei delegati regionali sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Nazionale.

Il Bilancio della Sezione e Sottosezione, viene sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci rispettivi.

Articolo 19

Tutte le cariche sono elettive, tranne quella dell'Ispettore Generale, del Segretario Generale, del Vice Segretario Generale e dell'Amministratore generale, che sono nominati dal Presidente Nazionale.

Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Presidente Nazionale, i due Vice Presidenti nazionali, i cinque Consiglieri nazionali scelti fra gli appartenenti alla Sezione di Roma ed elementi della Direzione Generale Sanità Militare e Direttori Sanità Territoriali, di cui all'art.11, sono eletti dai Delegati regionali.

Il Delegato regionale è eletto dai Presidenti delle Sezioni provinciali della regione o gruppo di regioni.

Il Presidente ed il Vice Presidente di Sezione provinciale nonché i Consiglieri della stessa, sono eletti dall'Assemblea dei soci, a maggioranza assoluta.

L'assemblea è valida in prima convocazione, se è presente almeno la metà dei soci in regola con il pagamento della quota annuale; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione debbono intercorrere almeno due ore.

Il Collegio dei Tre Sindaci per la Sezione (o Sottosezione) è eletto pure dall'Assemblea della stessa Sezione. All'esame del bilancio del delegato regionale; provvede il Collegio della Sezione nel territorio della quale risiede il Delegato medesimo.

All'esame del bilancio della Presidenza nazionale provvede il Collegio dei sindaci della Sezione di Roma.

Articolo 20

Altro organo centrale da costituirsi, è la Commissione Nazionale di Disciplina.

Essa è composta di un Presidente, due membri e un segretario eletti dal Consiglio nazionale, su proposta del Presidente, e scelti fra personalità residenti in Roma, che siano soci, ma che non coprano cariche direttive nell'Associazione.

Tale Commissione è organo consultivo del Consiglio Nazionale e della Presidenza Nazionale in tutte le questioni che concernono la disciplina e la dignità dei soci.

Articolo 21

La presidenza nazionale ha la facoltà di dichiarare disciolto un Consiglio di Sezione, per il quale fossero constatate infrazioni o inadempienze ai fini morali e funzionali dell'Associazione, oppure una persistente inattività, ovvero irregolarità di carattere amministrativo; ciò in seguito a proposta motivata del Delegato regionale oppure di propria iniziativa, sentito però il parere del Delegato regionale.

La Presidenza nazionale, sentito il delegato regionale, nominerà un Commissario il quale, entro sei mesi, dovrà procedere alla nuova elezione delle cariche sociali.

Analogamente sarà provveduto per il caso di dimissioni del Consiglio di Sezione.

Articolo 22

Nel caso di dimissioni del Presidente nazionale, il Vice Presidente più anziano assumerà le funzioni di Presidente fino alle prossime elezioni; nel caso di dimissioni collettive del Presidente e vice presidenti, il Consiglio nazionale sarà, entro due mesi, convocato dal Consigliere più anziano per procedere a nuove elezioni.

Articolo 23

In caso di dimissioni o assenza prolungata del Presidente di Sezione, l'eventuale Vice Presidente ne assume le funzioni fino alla scadenza del mandato.

Nel caso in cui non esista il Vice Presidente o nell'ipotesi di dimissioni contemporanee del Presidente e Vice Presidente, l'Assemblea della Sezione, convocata nel termine di due mesi dal Consigliere più anziano di età, procede a nuova elezione.

Articolo 24

Ogni anno, entro il mese di aprile, delegati regionali e Sezioni provinciali (queste anche per le loro sottosezioni staccate), trasmettono alla Presidenza nazionale;

a) una relazione riassuntiva sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati ottenuti;

- b) un elenco nominativo dei soci nuovi raccolti nell'anno, nonchè dei soci dimessi o defunti o resisi morosi e espulsi;
- c) un estratto del bilancio dell'anno precedente;
- d) eventuali considerazioni di carattere generale e proposte.

Le cariche elettive non sono retribuite. Al Segretario generale, all'Amministratore generale ed ai Segretari di Sezione, qualora debbono dedicare al lavoro tempo considerevole, potranno essere assegnate dai rispettivi presidenti, sentiti i corrispondenti Consigli, delle gratifiche mensili, in base alle disponibilità del bilancio.

Articolo 26

Le tessere sociali di modello unico, firmate dal Presidente nazionale, sono compilate dalle Sezioni provinciali (e Sottosezioni) e controfirmate dai Presidenti di queste. Debbono essere richieste alla Presidenza nazionale, versando contemporaneamente il relativo importo.

Trimestralmente ogni Sezione deve trasmettere alla Presidenza nazionale l'elenco nominativo (cognome, nome, grado militare, classe di leva, carica eventualmente ricoperta nella Sezione, indirizzo) dei soci ai quali la tessera è stata distribuita, ripor-

tandone nell'elenco stesso il numero distintivo.

Il distintivo sociale di modello unico, sarà fatta riprodurre dalla Presidenza nazionale e dovrà essere ad essa richiesto, versando il relativo importo.

Articolo 27

L'Associazione e le sue Sezioni sono autorizzate ad usare nelle cerimonie ufficiali la bandiera nazionale (dimensioni cm. 99 x 99) e il labaro.

La Presidenza nazionale è autorizzata a portare, nelle cerimonie ufficiali, il Medagliere dei decorati di M.O. al valor militare, con scorta d'onore. I soci sono autorizzati a portare il distintivo sociale all'occhiello della giacca. In occasione di manifestazioni ufficiali, alle quali intervengono in corpo, con bandiera e labaro, potranno usare il berretto a lusta con fregio del Corpo e distintivo del grado rivestito nell'Esercito ed il sopra-collo di panno o velluto del colore rosso amaranto della sanità.

Articolo 28

Per quanto concerne le votazioni, il Presidente di Sezione rappresenta tanti voti quanti sono i soci della Sezione in regola con il versamento della quota annuale; analogamente nelle votazioni nazio-

nali ogni Delegato regionale rappresenta tanti voti quanti sono i soci delle Sezioni e sottosezioni dipendenti, in regola con il versamento della quota annuale. Entro il mese di gennaio di ogni anno, ogni Presidente di Sezione trasmetterà alla Presidenza nazionale e al Delegato regionale una dichiarazione, firmata dal Presidente e dal Segretario, attestante il numero dei soci in regola con il versamento della quota sociale al 31 dicembre dell'anno precedente; da tale dichiarazione emergerà il valore ponderale della Sezione da valere per tutte le votazioni dell'annata.

Articolo 29

Il Congresso Nazionale è l'organo sovrano dell'Associazione. Normalmente si aduna ogni cinque anni ed eccezionalmente quando lo ritiene necessario il Consiglio nazionale o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo delle Sezioni.

Articolo 30

L'eventuale regolamento esecutivo del presente statuto sarà sottoposto all'approvazione del Ministero della Difesa.

firmato Gen. dott. Guido Ferri

" Gen. dr. Siro Fadda

" Gen. dr. Vincenzo Guerra

firmato Gen. dr. Santoli Pasqualino

" Gen. dott. Alfredo Manfredi

" Col. Pietro Palmerio

" T.Col.dott. Tommaso Barile

" Carlo Sabelli

" Fischioni Felice

" Quirino Ciccaglioni

" Enzo Vannucci

" Gen.med. Raffaele Fultrone

" Ubaldo Raponi

" Francesco Moccia

" Francesco Cavallaro, notaio.

(1) Si annulli: "in seguito".

N. 1 postilla approvata.

*Copia conforme all'originale -
Fam, 11 gennaio 1955 -*

dm/v



(V. retro)